



STATUTO

**NUOVO TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI IN DATA 18 DICEMBRE 2009**

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 1

La Società si denomina "CreverBanca S.p.A. o Credito Veronese S.p.A."; potrà essere altresì usata la denominazione abbreviata "CreVer S.p.A.". La Società fa parte del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 2

La Società ha sede in Verona. Essa può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti in Italia e all'estero.

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 1° dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Art. 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può costituire, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, fondi pensione aperti ai sensi del decreto legislativo 21/4/1993, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, ed altri strumenti finanziari, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale della Società è di euro 37.400.000,00 (trentasettemilioni quattrocentomila virgola zerozero) diviso in numero 374.000 (trecentosettantaquattromila) azioni con voto non limitato da euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissioni di azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni. Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni di natura.

Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'assemblea di limitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c.

Art. 6

Le azioni sono nominative. In caso di pegno, usufrutto o di qualsiasi altro vincolo sulle azioni il diritto di voto è regolato dalle norme di legge.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 7

Ai soci è consentito recedere esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Art. 8

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate per legge.

Spetta in ogni caso alla competenza dell'Assemblea ordinaria stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, nonché di approvare:

- le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- i piani basati su strumenti finanziari, quali ad esempio i piani di stock option.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutto quanto ulteriormente previsto dal presente statuto; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione.

Art. 9

Il diritto di intervento del socio all'assemblea è regolato dalla legge.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i titolari di azioni ordinarie la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato e inviata alla Società almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, o con le diverse modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

L'azionista può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. La delega deve essere autenticata da un notaio o verificata da un amministratore o dai dipendenti della Società a ciò facoltizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 10

Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Le votazioni si effettuano in modo palese e, quando il Presidente lo ritenga opportuno, o lo chiedano tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, per appello nominale, tenuto sempre conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere Anziano, come definito al successivo art. 20.

L'Assemblea nomina il Segretario e, quando occorre, due scrutinatori anche tra i non soci.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta il diritto dei soci di intervenire all'Assemblea, dirige e regola la discussione e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 12

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutinatori quando occorre.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un Notaio che svolge anche la funzione di Segretario.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) a 13 (tredici) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.

Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea; spetta altresì all'Assemblea la determinazione del numero dei Consiglieri.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista né possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;

(ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";

(iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

(iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

(v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue.

Nel caso di presentazione di due o più liste:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno in ogni caso

tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà più uno di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore; in aggiunta, da tale lista saranno altresì tratti almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;

(ii) i restanti Amministratori saranno tratti dalle successive liste;

(iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino al numero degli Amministratori da eleggere (i "Quozienti");

(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;

(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;

(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via

straordinaria, ogni qualvolta sia necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio è fatta ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi mediante telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti il Consiglio almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza, la convocazione potrà inviarsi almeno un giorno intero prima di quello fissato per la riunione via telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse purché comportino la certezza della ricezione da parte del destinatario.

In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione. Spetta in tal caso al Presidente fornire agli altri consiglieri adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i dirigenti ed i quadri direttivi della Società.

Il Segretario, ovvero il suo sostituto, cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dallo stesso segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali sia dell'Assemblea che del Consiglio, come pure di ogni altro atto e documento sociale, restano accertati come conformi all'originale, con firma del Segretario del Consiglio di Amministrazione, e fanno prova legale ovunque siano prodotti.

Art. 15

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 14, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale, nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della

deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (in persona o intervenuti a distanza). Per la nomina del Presidente, del vice Presidente e del Direttore Generale le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica.

Art. 16

Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la determinazione degli indirizzi generali per la gestione degli affari e per i rapporti con il personale;
- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società;
- l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;
- l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di filiali e rappresentanze in genere;
- gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore all'1% del capitale sociale; per

importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Direttore Generale.

In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere delegati poteri deliberativi al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.

Nelle materie di cui al precedente terzo comma, possono essere conferite deleghe al Presidente, affinché questi assuma nei casi d'urgenza e d'intesa con il Direttore Generale, ogni idoneo provvedimento esorbitante i limiti delle deleghe conferite alla Direzione medesima. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

Art. 17

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il compenso complessivo viene ripartito con determinazione del Consiglio fra i suoi componenti, in funzione delle particolari cariche da ciascuno ricoperte nella Società e della durata delle stesse, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.

TITOLO V - DIREZIONE GENERALE

Art. 18

La Direzione Generale è costituita da un Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali, ove nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In particolare, il Direttore Generale:

- provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società e determina le attribuzioni e la

destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; dispone di trasferimenti e promozioni – salvo quanto previsto al superiore art. 16 – e propone gli altri provvedimenti riguardanti il personale non delegatigli;

- ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;
- nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- sottopone con proprio parere ai competenti organi deliberanti tutti gli atti ed affari – compresa l'erogazione del credito – debitamente istruiti;
- firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, gli atti e, in genere, i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Società, le girate, appone quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private. Tali funzioni possono essere dal Direttore Generale delegate, anche permanentemente, ad altri dipendenti della Società da lui designati;
- consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinuncia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;
- dispone atti conservatori a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero, qualora siano più di uno, da quello tra i Vice Direttori Generali, designato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche dei Vice Direttori Generali, dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Il Direttore Generale può delegare, anche permanentemente, proprie funzioni ai Vice Direttori Generali.

TITOLO VI - PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa nonché dell'attività degli organi collegiali ai quali partecipa, e dei quali convoca le riunioni, stabilendo l'ordine del giorno.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono assunte dal Consigliere anziano. Si intende anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VII - RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 20

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con l'uso anche della firma sociale.

Il potere di rappresentanza e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di Amministrazione a propri componenti nonché a dirigenti e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti previsti di sua competenza dal presente statuto nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri da quest'ultimo determinati.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, può, inoltre, conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.

TITOLO VII - SINDACI

Art. 21

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.

Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e

che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista né possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;

(ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

(iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesto nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue.

Nel caso di presentazione di due o più liste:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti due Sindaci effettivi ed un Sindaco Supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della lista assumeranno la carica di Sindaco effettivo, mentre il candidato il cui nominativo è indicato al numero 3 della lista assumerà la carica di Sindaco supplente;

(ii) i restanti due Sindaci (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) sono tratti dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista; i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;

(iii) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano;

(iv) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.

Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.

Coloro che rivestono la carica di Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per "strategica" si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.

Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e può richiedere l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.

L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte.

TITOLO VIII - CONTROLLO CONTABILE

Art. 22

Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.

L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale.

La medesima assemblea ne determina il corrispettivo.

L'incarico ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il contenuto delle attività di controllo contabile, le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

TITOLO IX - FLUSSI INFORMATIVI

Art. 23

Appositi regolamenti interni disciplinano la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi; in particolare viene disciplinata:

- la tempistica, le forme ed i contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi della Società necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; tali regolamenti definiscono anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di: (i) formazione dell'ordine del giorno, (ii) informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, (iii) documentazione e verbalizzazione del processo decisionale, (iv) disponibilità ex post di detta documentazione e (v) trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza,

quando previsto dalla normativa;

- l'individuazione dei soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi della Società, prevedendo in particolare che i responsabili delle funzioni di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della Società devono riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale e/o agli eventuali organi delegati;
- la determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro, il livello e l'andamento dell'esposizione della Società a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi, reputazionali, etc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo di supervisione strategica, tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi.

TITOLO X - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

Art. 24

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 25

Gli utili netti degli esercizi sono ripartiti in conformità alle decisioni dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione previa assegnazione del cinque per cento alla riserva legale fino al raggiungimento dei limiti di legge.

TITOLO XI - LIQUIDAZIONE

Art. 26

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire alla liquidazione della Società, si procederà come per legge.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge vigenti.